

scun Monaco sia assegnata una stanza, ed un letto da per se solo, e particolarmente alli Giovani. Chi contravverrà alle sudette cose, soggiaccia alla pena della media colpa.

*Del ricevere i Novizj.*

C A P. XV.

§.1. Come in vigna propagata dalla destra dell'Altissimo studierà il P. Generale introdurre nella Religione preziosi germogli, che non inaridiscano, ma rendano al dovuto tempo frutti di perfezione: onde nel riceverli i Novizj s'offerirli quanto s'ordina da Sommi Pontefici Sisto V., Clemente VIII., dalla Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare per la nostra Congregazione sotto li 10. Luglio 1655. Il che s'intenda tanto nel ricever Secolari, quanto altri, nè deve riceverli alcuno, se prima non sia esaminato, ed approvato dal P. Generale, ed Esaminatori a ciò deputati dal Capitolo Generale, nè vestirsi se non abbiano fatti gl'esercizj spirituali per dieci giorni, come lodevolmente si pratica di presente dalle Religioni. E quantunque da Novizj, secondo l'uso antico si pagassero gl'alimenti per l'anno della probazione, tuttavia ciò si lascia ad arbitrio del medesimo Generale, ed Esaminatori, che in ogni caso di pagamento doveranno confermarli con la disposizione del Sag. Concilio di Trento Sess. 25. de Regular. Cap. 16.

§.2. Se alcuno dunque domanderà d'esser ricevuto, oltre alle dette osservanze, prima si faccia prova della sua vocazione, se veramente venghi dal signore, o da umani rispetti; della scienza, non dovendosi ammettere alcuno per chierico, che non sia versato almeno nella lingua latina; e de'natali, con cercare se sia di legittimo matrimonio, di buona fama; e di Cristiani costumi. Se sia conjugato, o bigamo, se abbia debiti, o se sia tenuto render conto di amministrazione ad alcuno, se soggetto ad infermità corporali, o di mente, se professò in altra Religione, o servo, se si trovi querelato, o inquisito in alcun Tribunale, o abbia qualche canonico impedimento: E quelli che fossero di tal qualità, non siano in alcun modo ricevuti, specialmente per Corali, come anche non venga ammesso alcuno, che sia stato d'altra Religione, se prima non venghi approvato dal Capitolo Generale, o dalla Dieta per voti segreti. Quelli poi, che averanno li dovuti requisiti, e saranno ammessi, vengano prima della Vestizione esortati alla confessione generale, che potranno fare con quel Confessore approvato, che farà di loro soddisfazione, ed agl'esercizj spirituali, come sopra. E nella Vestizione sia notato nel libro de' Novizj il giorno, mese, ed anno, col riporsi le sedi del Battesimo, e Cresima in Archivio, indi introdotti in Noviziato siano religiosamente educati, non usino letti di lana, ma pagliaccio, vestino di sotto con onesto colore, che pigli al negro, o al nostro abito, come meglio si spiegarà nel fine della presente distinzione: frequentino ogni Domenica, e ne' giorni festivi di precetto i Santi Sacramenti della confessione, e comunione; siano dal Maestro instruiti nel divino Offizio, nelle rubriche, nell'orazione mentale, ed in altri spirituali exercizj. Vengano parimente dal medesimo esercitati nelle mortificazioni interiori, ed esterne, dovendosi anto far tal'ora senza causa per sperimentare la

loro obbedienza. Recitino ogni giorno in Coro, o in Noviziato l'offizio della Vergine, oltre a recitare in Coro co' Monaci sempre l'Offizio divino: Due volte il giorno facciano nell'Oratorio mezz'ora d'orazione mentale per ciascheduna volta, cioè la mattina avanti Prima, e la sera dopo la Prima Ave Maria. Ogni venerdì dopo l'ore della mattina facciano in Noviziato il capitolo delle colpe alla presenza del Maestro, e ciascuno accusi in esso le colpe, nelle quali sarà caduto ne' giorni antecedenti. Dopo il vespero leggano ogni giorno un Capitolo della Regola, o delle presenti Costituzioni, e dal Maestro gli venga spiegato perche sappino ciò, che devono osservare, e ciò, che devono fuggire. Le sia nel principio insegnato il modo di ben confessarsi, di far l'orazione mentale, e di studiar le Rubriche. Senza licenza del Maestro non parlino con alcuno anco parente. Non ricevino, nè mandino lettere, nè prendano robbe, o regalo nè pure da congiunti senz'espressa licenza del medesimo; nè mai escano di Noviziato se non accompagnati dallo stesso Maestro, o dal sotto Maestro: siano esenti da qualsivoglia officio, fuorché dal Coro, e dal leggere in mensa, e dopo che averanno ne' debiti tempi soddisfatto alle sudette parti, si dovranno ogni giorno esercitare nel canto fermo, e negli studj particolari, secondo verrà ordinato dal P. Generale per loro profitto, e della Congregazione.

§.3. S'ordina in oltre, che nessuno sia ricevuto per Chierico se non abbia compito l'anno decimoquinto della sua età, e si abbia molta avvertenza, che non si ricevano tanti d'una Patria, Stirpe, e Parentela, che da essi possa turbarsi la pace de' nostri luoghi. Come anco non possa riceverli alcuno per Convertito se non abbia compiti anni venti in conformità de' Decreti Apostolici, acciò si prendano soggetti atti alla fatica. Quelli, che furono ricevuti per Convertiti, non possano passar mai al Chiericato, nè possano portar la Cocolla, nè ordinarsi, anzi siano tenuti portare almeno per anni quattro l'abito d'Obblato, e solo nel fine di dett'anno quarto possano esser ammessi alla solenne professione quando vi concorran gl'altri requisiti per fare esperienza della loro abilità, e bontà di vita. Come anco s'ordinò lodevolmente nel Capitolo Generale l'anno 1623. e se i Superiori scientemente riceveranno o Corali, o Convertiti contro dett'ordine, ogli ammetteranno alla professione prima del tempo da notarsi qui sotto, oltre alle pene prescritte da Sommi Pontefici, e da detta Sagra Congregazione, soggiacciano alla pena della colpa più grave, e siano anco più gravemente puniti ad arbitrio del Capitolo Generale. Avvertendo tutti i nostri Monaci, che grandemente si guardino non sovvertir mai con velenosa persuasione alcuno, che voglia entrare nella Religione, se vorranno schivare la sudetta pena della colpa più grave, o altra ad arbitrio del P. Generale.

§.4. Di quelli poi che furono ricevuti con le dovute condizioni, prima che s'ammettano alla professione, sia due volte, o dal P. Generale, o dall'Abate, d'ordine del medesimo, alla presenza del Maestro, e di due Seniori esplorata la loro volontà, se persistano volentieri. La prima nel fine del secondo mese dopo la vestizione, e la seconda nel fine dell'undecimo mese della probazione, e trovandosi costanti nella vocazione, e ter-

e terminato con lode l'anno del Noviziato, siano prima di nuovo approvati dal Capitolo della Famiglia dove fecerò il Noviziato, con voti segreti, poscia siano esaminati dal P. Generale, ed Esaminatori con dare il giuramento al Maestro, acciò fedelmente dica, che cosa senta sopra lo spirito, genio, attitudine, e costumi di chi deve professare, e trovandosi concorrervi tutti i necessari requisiti siano approvati, ed ammessi alla solenne professione in Chiesa, con cui promettano in mano del P. Generale, o d'altro Abate da lui specialmente deputato l'obbedienza, povertà, e castità secondo la Regola del Padre S. Benedetto, e le presenti Costituzioni, e gli siano benedette le Cocolle secondo il solito, e la carta della professione scritta di loro mano si conservi in Archivio, e si noti nel libro delle professioni con nomi, cognomi, Patria, giorno, mese, ed anno. Ordinandosi in tanto, che nessuno de' Corali sia ammesso a tal professione se non abbia compiti anni 16. e nessuno de' Convertiti se non habbia terminato anni 24. E che gl'Abati locali, o altri Prelati senza licenza espressa del P. Generale non possano ricevere alcuno alla Religione, e molto meno ammetterlo alla professione, dichiarando nullo qualunque atto, che si facesse contro la presente ordinazione.

§.5. Se alcuno de' Novizj morisse nell'anno della probazione, si facci per l'anima sua, come per i Professi. Se nel tempo del Noviziato alcuno partirà dall'Ordine nostro, non sia mai più ricevuto senza licenza del Capitolo Generale. Non possa essere violentato alcun Monaco a far professione a nome di Monasterio particolare, ma sia in sua elezione affigliarsi dove li piacerà, quando nella propria Patria non vi sia Monasterio dell'Ordine. E chi facesse tal violenza sia punito ad arbitrio del Capitolo Generale, e il Novizio possa affigliarsi dove gli piacerà.

§.6. Quelli poi, che averanno canonicamente professato siano dal Padre Generale assegnati ne' Monasterj de' Professorj prescritti dalla suddetta Sagra Congregazione sotto idonei Maestri giusta la loro capacità, ne' quali dimorino almeno per altri anni tre sotto rigorosa disciplina, nè possano prima essere assegnati altrove, se non fossero Sacerdoti, o ordinati in sacris, che all'ora sarà in arbitrio del P. Generale.

*Quali Monaci, e quando si debbano ordinare.*

C A P. XVI.

§.1. Solo il P. Generale possa conferir gl'Ordini minori a' nostri Monaci, e non altri Abati senz'espressa licenza di esso P. Generale, e non sia mai promosso ad ordini minori, e sagri un Novizio, se non haverà fatta la solenne professione. Quelli, che dovranno esser promossi a gl'ordini sagri, non saranno mai indirizzati a gl'Ordinarij, o Vescovi se prima non saranno conosciuti idonei dal P. Generale, o da altri Esaminatori da deputarsi dal medesimo, com'anche s'ordinò nel Capitolo Generale del 1680.

§.2. In quelli poi che dovranno ordinarsi, deve averli riguardo all'età, scienza, ed onestà di costumi. E in quanto all'età s'offerirli quanto si prescrive dal sagro Concilio di Trento. E chi contravverrà, oltre alla pena della sospensione, ed altre stabilite da' Sagri Canonj per sei anni sia reputato inabile ad ogn'Offizio, e grado. Di

più deve avvertirsi, che gl'Ordinandi sappiano ben fare il proprio officio, massime nel leggere, e nel cantare, come si rimette al P. Generale il giudicare la bontà, ed onestà de' costumi, che non deve mai far ordinare alcuno per preghiere, o ad istanza altrui, ma secondo parerà alla sua coscienza, dovendo in simili cose non seguire il parere degl'uomini, ma il voler di Dio, avanti di cui deve rendersi strettissimo conto, deve anco avvertirsi, che non siano ordinati omicidarij, ignoranti, Bigami, o altri irregolari, se non vi fosse facoltà di dispensarli, altrimenti gl'Ordinati in tal forma restino sospesi dall'esercizio degl'ordini: E quelli, che si faranno ordinare siano sospesi da' loro officj, e dal ministero dell'Altare, fin tanto non siano dispensati da' competenti Superiori, e dal Capitolo Generale.

*Di quelli, che vanno in viaggio, e del Silenzio della mensa.*

C A P. XVII.

§.1. Ordiniamo, che quando i nostri Monaci mangiaranno fuori de' Monasterj il maggiore possa dar licenza di parlare al minore, ma solamente con voce bassa, e di cose lecite, ed oneste, e se alcuno sedendo alla mensa farà qualche tumulto, o dirà parole ingiuriose, subito sia fatto tacere, e nel prossimo Capitolo gli sia imposta la penitenza della colpa grave, anzi se la qualità della colpa lo richieda, si proceda contro di lui rigorosamente. Quelli poi, che si mettono in viaggio potranno pigliare il mito con licenza del Superiore, eccettuati i giorni, ne' quali non è lecito il prenderlo, poiche i nostri Monaci anco in viaggio, e fuori del Monasterio devono osservare i digiuni regolari se non fossero infermi, o il Superiore per giusta causa gl'avesse dispensati. Avverta però l'Abate, che non si converta in abuso, quello che s'è ordinato si possa dispensare per carità, e bisogno.

§.2. I Fratelli, che averanno fatto viaggio, nel loro ritorno riceveranno la benedizione nel modo detto al cap. 13. E in quello stesso giorno dopo l'ore Canoniche mangino in Refettorio se per cagione di freddo, o di pioggia, o di stanchezza non gli fosse permesso altrimenti, non dovendo mai esser lecito ad alcuno de' Monaci, stando dentro il Monasterio mangiare, o bere, senza licenza fuori del Refettorio, se non fosse per causa d'infermità nell'Infermeria. Quando capitaranno Monaci forastieri per una notte siano trattati come a tali, ma se volessero fermarsi più d'una notte, siano trattati come gl'altri fratelli del Monasterio, tenendo il luogo secondo, il lor grado, se però non avessero altra licenza.

§.3. In verun modo siano introdotte ad albergare, e conversare ne' nostri Monasterj persone straniere, e non conosciute, e guardinsi i Fratelli nel far viaggio di non uscir fuori della via loro ordinata, e di non lasciar mai l'ore Canoniche: E quelli, che in ciò saranno trovati colpevoli, siano gravemente puniti. Nessuno de' Monaci vada in alcun luogo senza compagno, acciò non si porga a veruno occasione d'errore, nè siano facili i Superiori dar licenza a' Monaci far viaggio senza necessità, e si fugga ogni sorte d'occasione di mutazione di stanze, essendo cosa deformare vedere i Monaci andare spesso vagando da un luogo all'altro. E per ciò nessuno possa partire,

H dal

co con nome semplice senza il dovuto titolo, o con sopra nome. Se non averà fatta al P. Generale, ed al Superiore locale la debita riverenza, o in voce, o con lettere non gli averà dati i dovuti titoli. Estandosi però tutti a fuggire nelle lettere i titoli di Signore, o Padrone, o simili, perchè essendo noi tutti Fratelli in Cristo, dobbiamo onorarci l'un l'altro con titolo di umiltà Religiosa, e non di signoria, se parlando col Padre Generale terrà berrettino, o Cappuccio in testa senza licenza. Se entrerà in alcuna Officina, come Dispensa, Cantina &c. senza licenza, di chi ne tiene la cura, e se avendo veduta, o udita alcuna cosa, che possa recare scandalo a fratelli, o ad altri, averà ardimento pubblicarla.

§.4. Chi in alcuna delle sopradette cose averà errato, in penitenza dirà il *Miserere* in ginocchioni alla presenza di tutto il Capitolo, o in Refettorio, e bacierà nel fine la Terra.

*Delle Colpe Mediocri.*

C A P. I I.

§.1. Colpa mediocre, o mezzana sarà. Se alcuno non si troverà presente alle ore Canoniche, alla Predica, o Sermone, alla collazione spirituale, o al Capitolo. Se stando in Coro andarà vagando con gl'occhi, o farà gesto poco religioso, con cui mostrerà leggerezza di mente, o poca attenzione. Se non vederà un poco avanti la lezione da leggerli in pubblico, o presumerà leggere, o cantare alcuna cosa non approvata. Se farà errore nella lezione del Coro, della Mensa, o del Capitolo. E nel celebrare il Santo Sacrificio della Messa nell'Epistola, nell'Evangeli, nell'Orazioni, o in altra cosa. Se non farà pronto a far la predica, o sermone secondo gli sarà ordinato dal Superiore, che doverà esser prudente in farlo a persone atte, ed in tempo, e non all'improvviso, accio non ne venghi scandalo, o confusione. Se alcuno riderà con strepito in Coro, o in Refettorio. Se non concorrerà con gl'altri all'opere manuali. Se farà rumore, mentre gl'altri dormano. Se non si troverà con gl'altri alla mensa comune senza legittima causa, o in dormitorio con gl'altri all'ora del riposo. Se mangerà, o beverà senza benedizione, e se nel querelare i fratelli contenderà con essi ingiuriandoli.

§.2. Se alcuno tornando dal viaggio non averà procurato quanto prima prender la benedizione. Se averà negato, o affermato alcuna cosa con giuramento, come per Dio, per la Vergine Maria &c. Se averà dette parole inoneste, secolari, o scandalose, o farà convinto di bugia. Se contro l'ordine del Superiore averà rotto il silenzio, non averà preparate in tempo le cose, che appartengono al suo Offizio, onde i fratelli per sua causa restino turbati. E se alcuno parlando delle cose a suo uso dirà: Questo è mio.

§.3. Quelli, che saranno accusati in Capitolo, o al Superiore per alcuna delle suddette cose, diranno la lor colpa, e domandando perdono, mangino una volta in Refettorio in terra, e sia loro imposto, che dichino tre volte in Chiesa il *Miserere*, aggiungendo, che se alcuno averà per usanza di commettere alcuna delle sopradette cose, sia punito più gravemente ad arbitrio del Superiore.

§.4. Ed in quanto all'ora del silenzio, questa vien determinata dalla Santa Regola, e per l'Oratorio, Dormitorio, Refettorio, e Claustro anco da Sacri Canonici, che perciò i Superiori doveranno invigilare, che cenandosi di giorno, i Monaci doppo l'orazione Mentale della sera si ritirino fino alla mattina all'ora di Prima (eccettuato l'ora del Matutino) osservando il silenzio, e cenandosi doppo l'orazione si ritirino doppo breve, ed onesta ricreazione, osservando come sopra il silenzio. E se alcuno apposta ardirà romperlo in detti luogi, e ne farà querelato, digiunerà un giorno pane, ed acqua irremissibilmente, e se da se stesso ne dirà sua colpa, faccia la penitenza detta di sopra. E tal pena abbi anco chi uscisse dal Chiofiro senza licenza, e se l'avesse per consuetudine, sia anco più gravemente punito. Da tal legge si eccettua il Prelato, e gli Officiali, che per bisogno de' loro Offizj, e per evitar qualche scandalo potranno parlar modestamente, e con voce bassa. E questo deve osservarsi in tutti i luogi. Quel Monaco poi che sentirà alcuno de' fratelli romper la notte il silenzio in alcuno de' suddetti luogi, e non s'accusarà in Capitolo, o al Superiore per quel giorno non beva vino.

*Della colpa grave.*

C A P. I I I.

§.1. Si chiama colpa grave, se alcuno contenderà che sia udito da i Secolari, o dentro, o fuori del Monastero, altercherà col Superiore locale. Se domandato di alcuna cosa in Capitolo, o in altro luogo pubblico sarà convinto di bugia, se difenderà la propria colpa, o di altri. Se minacciarà chi l'avesse accusato in Capitolo, o in altro luogo. Se rinfacciarà la colpa al Fratello, per cui ha di già soddisfatto, o non fu potuta verificare. Se contro la Regola, o Costituzione, averà mangiato la carne, o riceverà alcuna cosa non permessa, o maliziosamente nasconderà al medesimo ciò che gli vien donato. Se averà fatto sapere a Parenti, o ad altri Secolari alcuna ingiuria, che pretendesse essergli stata fatta. Se rivelerà fuori della Congregazione la penitenza data a Fratelli. Se dirà ad alcuna donna parola, o farà gesto, che possa portar ombra di lascivia. E se mandato in viaggio averà divertito il cammino prescrittogli, e richieftone in Capitolo, o dal Superiore l'averà negato.

§.2. Se alcuno non farà stato diligente in termine di quindici giorni a soddisfare le Messe, ed Orazioni per l'anime de' Fratelli defonti, quando però non fosse stato impedito da viaggio, o infermità. E in quanto a i suffragj per l'anime de' Monaci defonti ordiniamo, che si facciano nel seguente modo. Subito, che si farà avuto l'avviso della morte di alcuno o Corale, o Converso, o Novizio, o Oblato, che sia in quel luogo, dove sarà morto (ed essendo Professo anco nel Monastero della sua professione) si dirà sopra il cadavere tutto l'Offizio de' Morti, cioè i tre Notturni con le sue laudi, e in altri Monasterj un Notturno con le laudi. Nel luogo dove sarà il morto, si canterà anco la Messa parata con Diacono, e Suddiacono, e si faranno le solite Esequie. In tutti gl'altri luogi si canterà una Messa di Requie con l'assistenza di tutti, e con cantarsi in fine il *Libera me Domine &c.* sopra la sepultura

*Della colpa più grave.*

C A P. I V.

§.1. Chiamamo colpa più grave. Se alcuno per manifesta ribellione, o contumacia farà disobbediente al P. Generale, per il che riceverà la pena imposta nel presente Capitolo; ma se averà ardimento contender con esso dentro, o fuori del Monastero protervamente, e subito si rivederà del suo errore, foggia alla pena della colpa grave; ma se sarà convinto, o proclamato delle cose sopradette, subito si levi su dal suo luogo, e domandando perdono confessi con lagrime il suo peccato, e faccia la seguente penitenza, cioè in Refettorio non federà alla mensa comune insieme con gl'altri, ma mangierà in mezzo del Refettorio sopra la terra nuda, ed il Mercoledì, ed il Venerdì le sia dato solamente a mangiar pane, e bever acqua per tre mesi, e per un anno averà l'ultimo luogo fra Monaci, nè mai d'alcuno gli sia benedetto il cibo. All'ore Canoniche, ed a render le grazie a Dio dopo mangiare sarà prostrato in ginocchioni avanti la porta del Coro, o del Refettorio, mentre i Fratelli entreranno, o usciranno fuori finché piacerà al Superiore, e nessuno presumea conversar con questo tale, o mandargli cosa alcuna.

§.2. Colpa più grave parimente sarà se alcuno (che Iddio non permetta) sarà caduto in peccato carnale, quale giudichiamo, che non solo debba esser punito con la suddetta pena, ma ancora più gravemente. Onde se di tal cosa sarà convinto, o contro di lui si averà grave presunzione, o che sia di ciò pubblica infamia appresso i buoni, o Persone gravi, di modo che da persone degne di fede si possi presumere contro di lui esser Reo di tal peccato, questo tale non averà mai alcuna obbedienza, o officio d'onore, e la sopradetta pena di mangiar pane, ed acqua se gli darà in carcere, e non averà voce in Capitolo finché non sia misericordiosamente dispensato dal P. Generale; non intonerà Antifona, nè responforj, nè Salmi in Coro; non riceverà la Comunione, nè andrà con gl'altri al bacio della pace, e se sarà Predicatore, o ordinato in Sacris, non esercitarà tal'offizj. Per offizj d'onore intendiamo il Generalato, Vicariato Generale in mancanza del P. Generale, il Procuratorato Generale, il Visitatorato, il Definitorato, l'Abazia, il Priorato, il Zelatore, il Bibliotecario di Fabriano, il Segretario della Religione, il Compagno del Procurator Generale, i Lettori vocali, il Maestro de' Novizzj, il Camerlingo, il Cellerario, i Confessori di Monache, i Predicatori, i Confessori, e la Sagrestia. Si avverte però, che stando tal'uno di questi in tal penitenza, accio non cada nella disperazione, il Prelato manderà i Padri più vecchi, e discreti a consolarlo, perchè lo confermino esser costante nella penitenza, lo confortino con la compassione, e l'fortino a perseverare fino, che gli sarà imposto. Ma se fosse convinto di peccato indicibile (*quod Deus avertat*) sia punito tre volte più secondo sarà trovato aver più o meno peccato. E contro di questo si offervi la Bolla di Pio V. *contra Clericos nefandi criminis reos*, come se alcuno sarà sospetto notabilmente di qualche cattiva pratica, e ammonito tre volte dall'Abate, anco alla presenza de' più vecchi non si farà emendato, foggia alla sopradetta pena.

§.3. Quan-

ta de' Monaci, e con recitarsi in Coro da tutt' i Sacerdoti l'Orazione medesima, che si farà detta dal Sacerdote, che canta la Messa sopra detta sepultura. Ed in oltre ogni Sacerdote sarà tenuto celebrare tre Messe, ed applicare il Sacrificio per ciascun defonto. I Professi, e Novizzj recitaranno tre volte tutto l'Offizio de' Morti, ed i Conversi, e gl'Oblati, che non sapranno dir d. Offizio, diranno tre volte l'intera corona del Rosario. Per gl'aggregati poi con le figliolanzze, che vivono fuori de' Chioftri, si tenga di loro nella Congregazione special memoria, e siano partecipi di tutt' i beni, e suffragj, che si faranno in detta Congregazione. E perchè in detti funerali anco ne lumi intorno al cadavere vi sia il suo ordine: Comandiamo, che per i Conversi, Novizzj, e Professi si accendano solo quattro torce. Per i Sacerdoti non graduati sei. Per gl'Abati Titolari otto. Per gl'Abati di governo dieci. Per quelli sono stati Superiori Generali dodici. Per i Generali attuali diciotto.

§.3. Ogni primo Lunedì del mese, o altro primo giorno non impedito in ogni nostro Monastero si canti una Messa di Requie per l'anima de' i Fratelli Protettori, e Benefattori defonti con il *Libera me Domine &c.* in fine, e solita Orazione. E dopo la festa di tutt' i Santi Monaci nel primo giorno parimente non impedito si reciti la mattina l'Offizio de' Morti in Coro, e si canti una Messa di Requie con l'applicazione di tutti gl'altri Sacrifizj liberi di Casa per l'anime de' suddetti. Anzi nella morte dell'Emo Protettore, del P. Generale, ed Abati della Congregazione si faccia a proporzione de' gradi anco il Catafalco più alto, e si chiamino Sacerdoti di fuori perchè si celebrino l'Esequie, e si faccia la funzione con il dovuto decoro, lasciandosi in arbitrio dell'Abate aggiungere anco maggior numero di lumi intorno al Catafalco per la morte degl'Emi Protettori, i Conversi, ed Oblati, che non sapranno leggere, dicano doppo detta festa di tutt' i Santi Monaci in vece dell'Offizio de' Morti un Rosario intero per ciascheduno. E ciò è quanto averà a praticarsi per l'Esequie, e Suffragj de' Defonti.

§.4. Si chiama anco colpa grave se alcuno farà contumace col suo Superiore per due giorni, se averà giocato dentro, o fuori del Monastero a carte, o dadi, o altro gioco proibito, massime con secolari senza licenza del Superiore, essendo nella nostra Congregazione il gioco delle carte caso riservato al P. Generale. E se averà scritte lettere senza nome, o con nome finto in pregiudizio d'alcuno. Di queste, e simili colpe quelli, che non faranno accusati, ma da loro medesimi domandaranno perdono, digiuneranno tre giorni pane, ed acqua nel termine di quindici giorni. Ma a quelli, che aspettaranno essere accusati, si aggiunga un altro giorno di pane, ed acqua, ed il dirà una volta i sette Salmi in ginocchioni, e se alcun Superiore condonasse tal pena, egli medesimo venga condannato dal P. Generale a tutto ciò, che era tenuto il Delinquente, massime se la condonasse a chi è solito commetterle senza vergogna. Dichiarando, che si dirà anco colpa grave l'andare a Monasterj di Monache senza la dovuta licenza, e la pena di tali Delinquenti, oltre alla suddetta, sarà, che restino anco privi di voce attiva, e passiva in perpetuo, conforme al Decreto della Sagra Congregazione sopra lo stato regolare.

dal proprio Monastero senza licenza *in scriptis* del suo Superiore con la determinazione del tempo sotto pena di grave colpa. I Superiori locali non pollino dar licenza a' Monaci di lor famiglia di stanziar fuori de' loro Monasterj, che per quindici giorni, e avendo necessit  trattenerli pi  tempo, la chiedano al P. Generale, che parimente dour  ottenerli *in scriptis*. Chi contravverr  foggia alla pena prescritta contro i fuggitivi, ed il Superiore locale, dandola per maggior tempo, resti sospeso per due Mesi ipso facto *ab officio*.

*Deg' Infermi, e del mangiar la Carne.*

C A P. XVIII.

§.1. Gl' Infermi siano serviti, come comanda la Regola nel Cap. 30. Se alcuno aver  tale infermit , che non l'indebolisca molto, come tagliatura, enfiatura, o altra cosa simile, non rompa il digiuno ordinario, n  muti cibi della mensa comune, se ci  non si facesse alcuna volta con licenza del Superiore per gran debolezza del paziente. E se alcuno avesse ardire mormorare di questa Costituzione, la prima volta sia ammonito in segreto, e se non si emendar  (il che potr  conoscersi dalla continuazione del mormorare) ne sia ripreso in Capitolo alla presenza di tutti, e foggia alla pena della colpa grave. Di pi  se alcuno dopo essersi ben rifanato, volesse continuare nell'Infermit , sia espressamente avvertito, acci  ritorni alla vita comune con farlo sapere al Superiore.

§.2. Circa il mangiar la Carne per i deboli, ed infermi, si lascia ad arbitrio del Superiore, se non far  altrimenti ordinato dal P. Generale, o dal Capitolo Generale, e se alcuno ardisse mangiar carne contro l'ordine del Superiore, e ne sia convinto, o di propria bocca lo confesser , digiuni tre giorni in pane, ed acqua per ciascuna volta, anzi se far  accusato da altri, vi si aggiunga un giorno di pi , ed una disciplina di venti battiture, ed occorrendo alla presenza de' Secolari, sia pi  acutamente punito ad arbitrio del Superiore. Nell'Infermeria non siano ammessi a servir fecolari se non per grave necessit .

§.3. In ordine poi a' quelli, che sono mandati in luoghi assai lontani, far  lecito al P. Generale, e al Superior locale dispensare per cagione della debolezza, purch  non vi sia scandalo, e massime ove non si trovassero comodamente altri cibi.

§.4. In quanto all'uso de' bagni sia concesso ai nostri Monaci come dice la Regola, che perci  vengano deputate stanze particolari per gl'Infermi, e un Infermiere col suo compagno per servirgli, ed a nessuno sia lecito senza licenza del Superiore curarli fuori dell'Infermeria, o del Monastero, n  fuori di questi sia visitato dal Medico, n  da Monasterj si paghino medicamenti se non per accidente, che di fuori accadeffe il male. E per l'infermit  incurabili, e molto lunghe non doveranno esser gravati i Monasterj, ne quali il Monaco viene assegnato di stanza dall'obbedienza ad abitare, ma solo il Monastero della professione del Monaco infermo, quantunque questo non vi potesse stare per cagione dell'aria, o per altra causa a parere del Medico, e in tal caso il Monastero della sua professione pagar  la spesa al luogo, dove far  l'infermo.

*Di quelli, che si purgano, e si medicano.*

C A P. XIX.

§.1. Il poter purgarsi sia concesso a' nostri Monaci ad arbitrio del Superiore, e quando la Famiglia, o parte di essa aver  bisogno di ci  fare, lo facci sapere un poco avanti, acci  non patisca la Chiesa nell'Offizio Divino, nel qual caso potr  anco dirsi un poco pi  speditamente secondo avvisar  il Cantore per parte dello stesso Superiore. Solamente la notte, che segue immediatamente alla purga saranno liberi i Monaci cantar l'Offizio in Chiesa, per altro dovranno tutti ritrovarsi all' ore Canoniche, ma se occorresse, che tutta la Famiglia fosse in purga insieme, andaranno al Capitolo, e al Coro che potranno pi  sollecitamente spedire, ma con pausa, e divozione. Quelli, che straordinariamente si faranno purgati per manifesta infermit  con licenza del Superiore, potranno esser dispensati tanto da i cibi comuni, quanto dal coro, e ne' giorni de' digiuni mangiar due volte, ma ne' giorni, che non   lecito, che mangiar cibi quadragesimali i Monaci non si purghino se non per manifesta infermit , nel qual caso potranno fare qualunque volta, che il Superiore col parere del medico lo giudicher  spediente. La consuetudine di medicarsi, e cavarli sangue per conservar la sanit  essendo poco in uso nella nostra Congregazione, far  cosa conveniente non introdurla senza evidente bisogno, perch  non si gravino i nostri Monasterj senza causa, in che siano prudenti i Superiori, e provvedano discretamente, che i sani non si medicino, perch  in tal modo facilmente si possono infermare.

§.2. Ed acci  da' nostri luoghi si tolga qualunque abuso, che potesse introdursi, si ordina, che in ogni Monastero vi sia un libro intitolato il ricettario, dove il medico scriva le ricette, ed ordinazioni, che far  per bisogno de' Monaci, qual libro sia sempre appresso il Superiore. E lo Speciale dando alcuna cosa fuori dello scritto in detto libro, se gli faccia intendere sul principio, in cui comincia a servire, che non s'intender  mai a debito del Monastero, ma di chi l'avr  pigliata.

*Della Rasura de' Monaci.*

C A P. XX.

§.1. Si raderanno i nostri Monaci ogn'otto giorni, o al pi  ogni quindici secondo la variet  de' tempi, e de' luoghi ad arbitrio del Superiore. E in quanto a i capelli della Testa, bench  ne i tempi antichi si radesero ogni mese, tuttavia da lunguissimo tempo si   tolerato, che si taglino a punta di forbice, o con pettine assai basso in ogni parte egualmente, come si acostuma anco da altre Congregazioni de' Monaci, Onde avvertano gl' Abati, che in ci  non s'introduca altro abuso, o con permetter filetti, o bassi nel labbro superiore, o moschetta, e barba nella parte inferiore, ma si rada da per tutto egualmente, o si tagli al pi  a punta di forbice senza pettine in ogni parte; acci  tutti della Congregazione siano eguali in detta Rasura, e contravenendo alcuno a tal'ordine, foggia alla pena della carcere in Clausura, ed a mangiar pane, ed acqua in Refettorio alla presenza de' Monaci per tutto il tempo, che non aver  obedito, e si facci continuar la Rasura della barba, come sopra, ed il tagliar

tagliar de' capelli almeno una volta il mese sotto le suddette pene, con lasciarvi i Corali la Corona. Qualunque volta, che i nostri Monaci dovranno andare a' pubblici esami per le Confessioni, o per gl'Ordini Sacri, o di predicazione, a pubbliche processioni, o ad altra pubblica azione, si osservi la Rasura, come anco antecedentemente nelle Feste pi  solenni dell'anno, e delle nostre Chiese, come si dispone nella presente Costituzione. E chi controverr , foggia alla pena della media colpa, alla quale sia sottoposto anco il Superiore locale se scientemente permetter  il contrario, ed altre ad arbitrio del P. Generale.

§.2. Circa la Rasura de' Laici, o Conversi s'ordina, che non sia mai permesso, che si radino la testa, ma solamente la barba se non fosse per causa d'infermit , n  se gli lasci mai segno di Corona, ma tagliano egualmente i capelli con pettine basso, come si   detto di sopra. E quelli che saranno trovati trasgressori digiuneranno in pane, ed acqua ogni Mercoledì, o Venerdì fino alla nuova rasura. Devono anco i Conversi mostrar distinzione nell'abito esteriore, che per  si ordina non pollino portare in alcun luogo, o tempo la pazienza larga, ma stretta, non eccedente la punta delle Spalle, e nella lunghezza tanto la veste, quanto la pazienza non oltrepassi la met  della gamba. E nell'andare alle processioni, o fuori del Monastero per luoghi abitati non portino mai cocolla grande, ma solo la veste con pazienza, e Cappuccio in testa, e Cappello sopra col mantello lungo parimente solo fino a mezza gamba secondo l'uso antico della Congregazione, e chi contravverr , foggia alla pena della colpa grave, e ad altre, come si   notato sopra per i Corali fino tanto non averanno obbedito.

*De' vestimenti de' Monaci.*

C A P. XXI.

§.1. Perch  non solo nell'abito interiore, ma anco nell'esteriore siano in tutto conformi i nostri Monaci, si ordina, che tanto la cocolla maggiore, e minore, quanto il Mantello lungo siano al possibile del medesimo colore tan ,   lionato, che pieghi all'oscuro, dovendosi fuggire la variet  de' colori, come anche i vestimenti di sotto, e le calzette, o siano del medesimo colore, o negre, o di altro colore onesto, che pieghi al negro, proibendosi affatto i colori aperti, e staccati con le pene da notarsi pi  sotto. E circa le scarpe si avverte, che siano senz'occhi, e senza calcagni.

§.2. Non possano i Corali usar mai veste curta in Chiesa, in Coro, e molto meno nell'Altare se non per causa di viaggio, o ne' luoghi di Campagna, e in tal caso tanto la veste curta, quanto il Mantello siano lunghi almeno fino a mezza gamba, acci  in ogni luogo si riconosca la modestia, e gravit  religiosa, permettendosi, che detta veste curta possa usarsi aperta anco d'avanti, ma non gi  mai la talare, che deve esser chiusa, e cucita ugualmente per ogni parte, fuor che un poco avanti il petto, e nelle faccoccie.

§.3. E circa i collarini, e manichetti si avverte, che sempre siano di lana, o di lilla bianca, proibendosi affatto quelli di tela, o di lino, non essendo tal materia da i Religiosi Benedettini

praticata; e tanto circa il vestire, quanto il letto, e dormire si osservi inviolabilmente la nostra regola, e chi contravverr  ad alcune delle suddette cose, foggia alla carcere della Clausura, e a mangiare una volta il giorno in pane, ed acqua in pubblico Refettorio alla presenza de' Monaci fin tanto non aver  obbedito.

SECONDA DISTINZIONE.

<i>Delle colpe leggieri.</i>	Cap.1.
<i>Delle colpe mediocri.</i>	Cap.2.
<i>Delle colpe gravi.</i>	Cap.3.
<i>Delle colpe pi� gravi.</i>	Cap.4.
<i>Della colpa gravissima.</i>	Cap.5.
<i>Delli Percussori, e della pena loro.</i>	Cap.6.
<i>Degli Speriari, e congiurati, ed Infamatori.</i>	Cap.7.
<i>Deg' Apostati.</i>	Cap.8.
<i>Di quelli, che si anno da carcerare.</i>	Cap.9.
<i>Delle colpe incerte, e pene loro.</i>	Cap.10.
<i>Della scomunica generale.</i>	Cap.11.

*Delle colpe leggieri.*

C A P. I.

§.1. Colpe leggieri si chiamano. Se alcuno subito, che sar  dato il segno per qualche ora Canonica, con matura sollecitudine, e modestia non si preparer  per andare alla Chiesa secondo la regola, lasciando ogn' altra cosa, che avesse per le mani. Se non star  nel luogo assegnato in Coro dopo il *Gloria Patri* del primo Salmo, o non aver  adempito l'offizio destinato di leggere, o di cantare. Se avendo errato in coro nel leggere, o nel cantare, non si far  subito umiliato in presenza di tutti inginocchiandosi un poco se far  Sacerdote, o baciando anche terra se far  Professo, e Novizio. E se aver  data qualche inquietudine in Capitolo, o non si far  trovato presente alla Benedizione, o rendimento di grazie della mensa, o non sar  stato alla comune rasura, o aver  fatto qualche rumore in Refettorio, o in dormitorio.

§.2. Se per sua negligenza aver  fatto cadere in terra abiti Sacerdotali, corporali, purificatore, o altre cose sagre. Se non aver  mutati i Paramenti delle chiese al tempo debito. Se aver  rotto torce, ampolline, vasi Sagri, o altre cose simili. Se aver  per  qualche mobil del Monastero di poca valuta, o consumato superflualmente per sua negligenza. Se aver  sparso vino, oglio, o altra cosa per suo difetto. Se per sua negligenza mancher  il libro da leggere in Capitolo, in Mensa o alla collazione spirituale, o il Lettore non aver  presa la benedizione. E se alcuno far  leggerezze con atti, gesti, o parole che portino ammirazione,   scandalo massime alla presenza de' Secolari, o si mostrer  in alcun luogo singolare in ci , che non   permesso, o superbiamente si scufer  in Capitolo ancorch  non fosse colpevole.

§.3. Se nella Mensa, in Coro, in Sagrestia, o altro luogo sagro aver  fatto rumore con la voce, o rotto in tempo proibito il silenzio, se in mensa aver  ricufata alcuna cosa datagli dal Superiore, o aver  avuto ardimento mangiare alcuna cosa fuori del Refettorio senza licenza del medesimo, se chiamer  alcun Monaco

§.3. Quando poi il P. Generale insieme con il Capitolo Generale, o per consiglio de' Padri più vecchi della Religione conoscerà, che il Penitente sopporta pazientemente la penitenza impostagli, e con fatti, e con parole dimostra umiltà piangendo frequentemente il suo peccato, o non scuolandolo mai, potrà dispensare in tutte queste cose misericordiosamente doppio, che saranno passati due anni, e dovendosi venire per le sopradette cose alla carcerazione, o privazione d'offizj o di voce attiva, e passiva. S'ordina per ogni buon rispetto, che in tal caso si debba sempre formar processo, e secondo questo dar la sentenza *in scriptis*, concedendo al Reo le sue difese, il che anco si doverà osservare nelle colpe contenute ne' capi seguenti. Ma in ciò s'osservi il precetto del Capitolo Generale del 1601. che in tali Processi, e sentenze non possino intervenire Secolari, se non per gravi materie criminali, nelle quali vi fosse bisogno di consiglio. ma in tal'Offizio serva chi sarà deputato dal Padre Generale con giuramento di scrivere qualunque cosa fedelmente.

*Della colpa gravissima.*

C A P. V.

Colpa gravissima è l'incorrigibilità, ed è quando un Monaco non ha più timore di commetter le colpe, nemmeno si cura, o fa stima delle penitenze ingiunte, ed essendo più volte corretto non procura d'emendarli, de' quali il Padre S. Benedetto nella Regola comanda così. Che se il Prelato averà usati gl'unguenti dell'esorazioni, i medicamenti delle divine scritture, ed all'ultimo l'incendio della scomunica non Ecclesiastica, ma Regolare, che è la separazione dal consorzio degli altri stando in carcere, o in altro luogo ritirato, doppio che averà usati i flagelli delle battiture, e quello, che più importa la sua Orazione, e di tutti gl'altri, e nondimeno con tanti mezzi non sarà risanato, all'ora esso Prelato adopri il ferro da tagliare, cioè spogliandolo della cocolla, se così gli parerà, lo condanni in Galera, ovvero in perpetua carcere secondo la gravità de' delitti, come insegna l'Apostolo: *Auferite malum ex vobis*; affinché l'Ordine, e la disciplina Monastica non venghi in dispregio, il che dovrà fare il P. Generale con il consiglio de' Padri più vecchi, o altr'Abate di suo special comandamento. Così ancora se alcuno fosse totalmente uscito della bona strada, che si dimostrasse come furioso, o frenetico, costui sia tenuto sotto stretta custodia, acciò non possa far nocimento ad alcuno, e sia posto in prigione, e l'Abate con matura prudenza adopri con esso i rimedj naturali, se però tal frenesia non provenisse da malizia, nel qual caso adoprirà i rimedj legali.

*Delli Percussori, e loro pene.*

C A P. VI.

§.1. Circa i Percussori. Se alcuno percuoterà l'altro Fratello, o Corale, o Converso dell'Ordine nostro, se l'ingiuria, e percossa sarà leggiera, ed il Percosso pregarà per il Percussore, subito sappia, di essere scomunicato, sospeso dal suo officio, dalla partecipazione della mensa, e dal poter parlare con gl'altri Fratelli,

eccetto se tal uno gli volesse dire qual cosa per salute dell'Anima sua. Questo tale non sia assoluto d'alcuno se non dal P. Generale, o d'altro di suo ordine, trattandosi però delle percussioni leggieri, ma se la percussione fosse grave, bisogna ricorrere al Sommo Penitenziere del Papa. Circa l'assoluzione dalle censure, e pene Ecclesiastiche, si vedano i privilegi de' Regolari, che sono partecipati anco da noi, e secondo quelli si facci, poiche in *Foro conscientiae* non occorrerà in tutt'i casi andare per l'assoluzione a Roma, se non fosse per causa di Percussione grave. La pena poi del Percussore suddetto sarà questa, che senza remissione alcuna sarà soggetto alla pena della colpa più grave, e la stessa penitenza riceverà il Superiore del Monasterio se con violenza metterà le mani in alcuno de' Monaci, eccetto, che per modo di correzione in Capitolo, o in pubblico Refettorio.

§.2. Ma se alcuno con qualche sorte d'arme percuoterà un altro, e con enormità spargerà il sangue, o si lamenterà, o farà querelare Parenti, di modo che per sua cagione venghi fatto alcun danno all'ordine nostro, o ne venga qualche scandalo, o alcun Monaco sia percosso, o ferito, foggia alla suddetta pena della colpa più grave, aggiungendo una disciplina di venti battiture secondo richiederà la colpa commessa, e secondo la discrezione del P. Generale, e moderazione del Capitolo Generale, ed a doppia pena sia sottoposto colui, che o per se stesso, o per mezzo d'altri averà ardite far metter le mani addosso al Superiore dell'Ordine.

§.3. E se alcuno avesse ardite fare ingiuria, o violenza al P. Generale, contro di questo si procederà con maggior rigore, ad arbitrio de' Padri più vecchi, e maturi, o vero sia posto in perpetua carcere. Se poi alcuno si metterà in luoghi nascosti, o cercherà tempo opportuno per poter nascostamente con insidie far alcuna ingiuria all'altro Fratello, o con percuoterlo, o con altri modi infami, e molto più se ciò facesse contro il Superiore, anzi se di ciò avesse tal'uno cattivo nome, o infamia, se ne facci diligente inquisizione per toccar la verità, avvertendo però, che nessuno accusi l'altro di questi misfatti solamente per averlo udito, se non dirà da chi l'ha udito, ed il Processo sia fatto da Visitatori, o dal Superiore del luogo insieme con lui, o tre de' più vecchi del Monasterio, e gl'esami, e deposizioni de' Testimonj siano scritti interrogando essi Testimonj non solo della sostanza del fatto, ma anco degl'indizj, che vi fossero. Quello poi, che con tale inquisizione si trovarà colpevole da' PP. Visitatori, o dal Superiore del luogo (se n'averà però licenza, ed ordine particolare dal P. Generale) sia in tutto, e per tutto punito nel modo di sopra.

§.4. Chi percuoterà un altro a solo a solo gravemente per qualche subito moto d'iracondia, se essendo accusato da quello, ch'è stato percosso, negarà, e contro di lui da buone persone s'abbj presunzione grande, ch'abbj ciò fatto, costui si giustifichi, e si purghi da tal infamia secondo il giudizio del P. Generale, o di quelli, che saranno deputati a fare inquisizione in tal causa. E quelli, che saranno insieme con lui a purgarlo da tal infamia siano persone di buon'opinione, e fama, e se non si potrà giustificare sia penitenziato, come comandano le leggi.

§.5. Se

§.5. Se alcuno è posta, o pensatamente con malizia per se stesso, o per mezzo d'altri occidesse un altro, che Dio ne guardi, sia ristretto in carcere fino al Capitolo Generale, ed all'ora sia condannato alla Galera perpetua, o sia murato, o dato alla Corte Secolare con le solite proteste, secondo, che sarà determinato dal Capitolo Generale; per la qual cosa si comanda espressamente a' Superiori, che in ciascun luogo dell'Ordine nostro si facci, o si tenghi all'ordine una carcere fortissima con tutti i necessarj istrumenti, come di ceppi, manette, e ferri per mortificare, e meglio allucare chi ne avesse bisogno.

§.6. Ed in abominazione de' Percussori aggiungiamo in oltre, ed ordiniamo volendo dichiarar le colpe, e le pene di questi tali nel miglior modo, che possiamo. Che se alcuno de' nostri Monaci metterà le mani violente a dosso a' Corali, o Conversi percuotendoli per se stesso, o per mezzo d'altri, con la mano nuda senza però sparger sangue, digiuni dieci giorni in pane, ed acqua, e per un' anno non abbia voce in Capitolo se non per accusar se stesso, e in ciascuna settimana le sia data una disciplina di 12. battiture, ed in ogn'azione tenghi sempre l'ultimo luogo e se da tal fatto ne nascerà scandalo grave, sia punito anco più gravemente. Se percuoterà leggermente con un bastone, o con un sasso, o con un ferro, digiuni il mercoledì, e venerdì in pane, ed acqua per tre Mesi, sedendo in terra avanti tutti Monaci, e facci anco la penitenza detta di sopra. E se percuoterà con armi offensive di ferro, o con legno, o con pietre, offendendo la faccia, o altri membri con percossa enorme sia messo in carcere per tre anni, e più ancora ad arbitrio del P. Generale, e de' Definitori del Capitolo Generale, e digiuni ogni mercoledì, e venerdì pane, ed acqua. E per dieci anni non averà alcun officio d'onore, e per quel triennio sia privato anco dal solito vestimento, potendosi supplire con panni rozzi, e per li dieci anni sempre averà fra tutti l'ultimo luogo, e non averà voce in Capitolo se non per accusar se stesso. Se la percossa sarà tale, che faccia perder un occhio, una mano, un dito, o altro membro, e facci restar privo dell'uso, ed esercizio di detti membri, sia condannato alla prigione per dieci anni, ed ogni mercoledì, e Venerdì li sia dato solo pane, ed acqua, e sia privato perpetuamente da ogn' officio d'onore, e di voce attiva, e passiva, e sia tenuto nell'ultimo luogo per tutto il tempo di sua vita, nè con questo tale abbi potere il P. Generale di poter dispensar in modo alcuno, se non lo facesse con autorità, e consenso di tutto il Capitolo Generale. Se averà commesso un tal eccesso contro il Superiore, o contro i Visitatori, la sopra detta pena sia in ogni parte raddoppiata. Se contro il P. Generale sia carcerato in perpetuo senza speranza di poter mai essere dispensato, ne dal P. Generale, ne dal Capitolo Generale. Se ne seguirà la morte (il che non piaccia a Dio) sia carcerato, e mandando carceri Ecclesiastiche, sia dato a quelle de' Secolari. Se alcuno se ne fuggisse via, mai più sia ricevuto se non a far la sopradetta penitenza. Quando poi occorresse alcun dubbio, o alcuna cosa oscura nelle cose sopradette possa esser dichiarato dal P. Generale, e dal Capitolo Generale. Se alcuno superbamente si voltaise con ar-

mi offensive, o con legni, e con sassi, o con altro strumento contro il suo Superiore locale, o contro alcuno de' Monaci, e molto più se contro il P. Generale, benchè in effetto non restasse offeso alcuno, questo tale sia assicurato da medesimi Monaci della famiglia, o da altri d'ordine del Superiore, e sia posto in prigione, e vi stia fino alla venuta del P. Generale, o de' Visitatori, volendo, che non solamente dal P. Generale, e Visitatori, ma anco da qualunque altro Superiore locale, o dal Capitolo di qualunque Monasterio, possano, e debbano esser puniti questi tali in quei luoghi, nei quali si commetteranno simili eccessi, e se tutti i sopradetti saranno contrari, o negligenti a punir questi tali foggiacono alla pena della colpa grave.

§.7. Circa le percosse leggieri, o violenze simili si concede facoltà a' Visitatori, ed a' Superiori locali di poter assolvere i delinquenti dalla scomunica, già che anco a loro si commette il castigarli, come si è detto di sopra.

§.8. Alle sopradette cose si aggiunge, e s'ordina espressamente, che nessuno de' nostri Monaci di qualsivoglia grado, o condizione sotto qualsivoglia colore, o pretesto ardisca di tenere, o portare alcuna sorte d'arme offensive, come spada, vergoli, storta, pugnali, coltelli, stili, spiononi di ferro, qualunque arme da fuoco, o altra simile senza espressa licenza *in scriptis* del P. Generale, o dell'Abate locale, che ne abbia special facoltà dal medesimo P. Generale di concederla sotto pena di scomunica *lata sententia*, come con la suddetta pena vien proibito nella *Clementina in agro de statut. Monachor.* l'assoluzione di cui si riserva solo al P. Generale, o a chi dallo stesso sarà deputato, oltre all'altre pene stabilite con varj Decreti de' Capitoli Generali, e Diete, specialmente dell'anno 1681. 1683. 1686. alli quali non s'intenda con la presente Costituzione derogato, ma restino nel proprio vigore. Chi poi saprà che alcuno de' nostri Monaci porti, o ritenga alcuna sorte d'armi sudette, o altre simili, e non lo farà subito sapere al Superiore, foggia alla pena della colpa grave.

*Degli Speriuri, Congiurati, ed Infamatori.*

C A P. VII.

§.1. Se alcuno averà notizia, che si tramino congiure, conventicole, o accordi perniciosi contro de' Monaci, o de' Superiori, o de' Monasterj con animo d'infamarli, o causarli qualche danno: questo sia tenuto avvisarne il P. Generale, o il Superiore locale sotto pena assegnata per la grave colpa. E per togliere qualunque occasione di dette congiure, o conventicole: Si proibisce a' Monaci aver luoghi, o ridotti dentro, e fuori del Monasterio, dove si ritirino a trattare in segreto sopra qualsivoglia cosa, e chi contravverrà foggia alla pena della colpa più grave. E i Superiori, che ciò scientemente comporteranno, siano sottoposti alla pena della colpa grave.

§.2. Quelli ancora, i quali con lettere, o rime, con versi, o cartelli, libelli infamatori averanno infamato alcuno de' Superiori, o altri Fratelli di qualche loro delitto dentro, o fuori del Monasterio, e sopra alcuno di questi eccessi per propria confessione saranno ritrovati colpevoli, o ne saranno convinti, foggiacono alle pene stabilite

lite nelle Bolle Pontificie sopra i libelli famosi, che devano essere rigorosamente osservate, e gl'Infamatori, oltre il castigo delle sudette Bolle, siano stretti a far la debita restituzione della fama diligentemente: si come ancora quelli, che in danno del prossimo giurano il falso, devano esser stretti alla debita restituzione, e nelle sudette pene, ed altre stabilite in più Capitoli Generali incorrano quelli, che con lettere, o Memoriali ciechi, o con nome finto infamano alcuni della Congregazione, se di ciò saranno parimente accusati, o convinti, sopra di che posà il P. Generale, o altro di sua commissione far anco stretta perquisizione contro di quelli, de' quali vi farà sospetto, o pubblica fama per poterli poi giudicare, e punire. E in ordine a tali Infamatori o con libelli, o in voce, o con Memoriali ciechi, o con nome finto, o con lettere, oltre alle pene contenute nel presente Capitolo, si fece anco Decreto nel Capitolo Generale del 1680. che siano sottoposti *ad penam talionis*, quando canonicamente non provino ciò che averanno scritto, o esposto, il che si rinova anco in vigore della presente Costituzione.

§.3. Quelli in oltre, che talmente si mostrano ribelli alla disciplina, ed obbedienza della Religione, che per spazio di otto giorni saranno stati in contumacia, o che per sottometerli sia bisogno chiamar l'ajuto del braccio secolare, ed anco tutti quei sudditi, che fuggendo la giurisdizione, ed autorità della Religione, ricorrono ad altra giurisdizione estranea, eccettuata la Corte Romana se in termine di tre giorni non si ritireranno da tal impresa, tutti li sopradetti per un'anno ogni Venerdì sedendo in terra alla mensa comune, digiunino in pane, ed acqua, ricevendo ogni Settimana una disciplina di venti battiture, ed in tutto il tempo della loro vita, abbiano sempre l'ultimo luogo fra gl'altri del grado loro, e non abbiano voce in Capitolo se non per accusare le proprie colpe, nemeno sia a questi tali ordinata alcun'obbedienza di quelle, che nel Capitolo della colpa più grave abbiamo chiamati offizj d'onore, se però ad intercessione de' Prelati, e de' più vecchi dell'Ordine, che rendano fedele testimonianza dell'emenda, ed umiltà di questi tali non venissero dispensati dal P. Generale, o dal Capitolo Generale.

§.4. Ordiniamo ancora, che tutti quelli saranno in avvenire convinti aver fatto solennemente giuramento falso, o averanno infamato i propri superiori, o altri Fratelli appresso Secolari, o Religiosi fuori dell'Ordine nostro siano condannati alla pena sopradetta, ed in oltre siano privati di più poter ministrare negli ordini, se non saranno dispensati dal P. Generale, o dal Capitolo Generale. Ed i Laici, o Conversi, che saranno trovati colpevoli in alcuna delle sopradette cose, soggiaccino alle sudette pene corporali, e siano in perpetuo privati della pazienza, e Cappuccio, che si dà loro quando fanno Professione.

*Degl' Apostati.*

#### C A P. VII.

§.1. Qualunque de' nostri Monaci averà apostatato dall'Ordine, subito deve esser fuggito il conversar con esso lui da tutti gl'altri Fratelli, e quando si saprà esser in alcun luogo qualche Mo-

naco Apostata, doverà il P. Generale, ed ogni altro Abate procurare farlo carcerare, invocando, se sia bisogno anco l'ajuto della Corte Secolare. E se l'Apostata mosso a pietà di se stesso ritornerà all'obbedienza ravvedendosi del suo fallo, e con umiltà domanderà d'esser ricevuto, subito dichi la sua colpa prostrato alla presenza del Superiore, e di tutti gl'altri, manifestando la causa, per la quale instigato dal Demonio sarà partito dall'Ordine, se questo tale mentre è stato Apostata averà commesso qualche delitto sia punito per quello conforme alla Costituzione, quando ritorna, e non sia ricevuto se non con tale condizione, altrimenti chi lo ricevuto sia punito con la pena della grave colpa, e dopo che si farà fatta esperienza della sua umiltà, e pazienza per tre giorni, sia ricevuto in questa forma, e con questa penitenza, cioè ogni Domenica per spazio d'un'anno sia prostrato manzi alla porta, per la quale i Monaci entrano in Coro tenendo silenzio, mentre si canta la Messa Conventuale, ed in ogni luogo sia l'ultimo tra tutti gl'altri, negl'altri giorni sia nel modo sopradetto solamente all'ora di prima, purchè vi stia ancor prostrato quando i Fratelli escano di Chiesa, finita quell'ora. E tutto quell'anno ogni Venerdì digiuni in pane, ed acqua, ricevendo in quel giorno istesso in Capitolo, o in Refettorio una disciplina di 20. battiture, la qual penitenza potrà esser moderata dal P. Generale se il Monaco averà conservato religiosamente, e farà ritornato in breve tempo. Eccetto che dal tener l'ultimo luogo non si dispensarà in modo alcuno. Ma se avesse apostatato per fuggire la penitenza di qualche delitto commesso, non sia mai ricevuto, se non conforme alla disciplina, & osservanza dell'Ordine, e della Regola, e con ricevere anco la penitenza di quel fallo, per il quale era partito, nè senza dispensa del Papa averà mai alcun'obbedienza, o Offizio d'onore nominati di sopra.

§.2. Se poi di nuovo per istigazione diabolica uscirà dalla Religione la seconda volta, alla predetta pena si aggiungino dieci altri giorni di digiuno in pane, ed acqua. E circa l'altre cose dette di sopra non possa esser dispensato dal solo Padre Generale, se però non volesse farlo per consiglio de' Padri più vecchi. Quando ancora talmente si lasciasse spingere dal Demonio, ch'apostataffe la terza volta se siano date non solamente le penitenze suddette, ma insieme vi si aggiunga la pena ordinata per la colpa più grave, e sia condannato alla Galera in perpetuo, o rinchiuso in perpetuo carcere.

§.3. Se stando in Apostasia averà ministrato, o esercitato gl'Ordini Sacri, o per altra via sarà divenuto irregolare, o si farà far'ordinare in quel tempo, procuri la dispensa della Sede Apostolica, nè presuma poi ministrare negli ordini fin tanto che non gli sia data licenza dal P. Generale, e dal Capitolo Generale, e con simili persone non bisogn'esser facile a dispensare, se non per intercessione de' più vecchi, o d'altri Fratelli di buona, e Santa vita, i quali facciano fedel testimonianza della vita, e religiosa conversazione d'essi. Eccettuando però sempre, come si è detto di sopra, che ciascun' Apostata debba in ogni luogo esser sempre l'ultimo. Qual Decreto, ed ordine vogliamo, che comprenda non solo gl'Apostati, che sono al presente, ma anco tutti gl'altri, che

in av-

in avvenire eaderanno in questo vizio d'Apostasia. Nel Capitolo Generale celebrato in Recanati l'anno 1590. fu fatta una Costituzione, e confermata col giuramento da tutt'il Capitolo contro gl'Apostati, la quale si deve inviolabilmente osservare, ne può dispensarsi dal P. Generale, o dal Capitolo Generale per causa del solenne giuramento, e contiene, che siano privati perpetuamente di voce attiva, e passiva, e d'ogn'offizio d'onore, e sempre abbiano l'ultimo luogo, dichiarando, che nell'apostasia s'incorra passati quindici giorni dopo che il Monaco sia partito dall'obbedienza, nè s'intende esser tale senza la Sentenza del P. Generale, il quale deve dichiararlo passato il detto termine.

*Di quelli, che si devano carcerare.*

#### C A P. IX.

§.1. Se alcuno de' nostri Monaci averà apertamente confessato, o sarà stato convinto d'aver fatto omicidio, o furto, o sarà convinto di proprietà sopra tre giulj di moneta corrente, o di aver falsificate lettere, o Bolle Papali, o lettere, o patenti del P. Generale, il che fosse tornato in gran danno dell'Ordine, o si scoprisse macchiato di qualche eresia, o d'altro vizio gravissimo, o pure vi fosse tanto grave scandalo, che si possa presumere ragionevolmente da persona da bene, e matura, che alcuno sia colpevole d'alcuno de' suddetti delitti, siano questi tali rinchiusi, e carcerati ne' luoghi del nostr'Ordine, se bene si potrà per i delitti d'omicidio, o di furti sacrilegi di grand'importanza, dopo fatto il Processo, e chiarito il delitto, dare il Delinquente alla Corte Ecclesiastica, o pure senz'altro condannare in Galera. Ma per l'eresia sia dato in potere del S. Offizio, al quale appartiene castigar somigliante vizio: avvertendo, quanto al falsificar Lett. Apostoliche, esser caso contenuto nella Bolla *in Cava Domini*, e per conseguenza vi è la scomunica riservata al Papa. Se per avventura alcuno o prima, o dopo che fosse carcerato se ne fugisse al secolo non sia in modo alcuno ricevuto, se non con questa condizione, che sia carcerato, aggiungendo questo ancora circa quelli, che saranno sì fattamente rinchiusi, che mentre ivi saranno carcerati, facciano la penitenza della colpa più grave, e non pollino essere facilmente dispensati se non dal P. Generale, e da tre Capitoli generali. Con i Proprietarij si potrà procedere con più piacevolezza se la loro umiltà, e contrizione lo richiederà. Ma chi presumesse difendere, o favorire questi tali, opponendosi, con impedire in qualche modo, che non siano carcerati, o che siano liberati dal carcere, o pure non averà voluto obbedire al Superiore quando comanda, che siano presi, o carcerati questi, e simili delinquenti, siano sottoposti alla pena della colpa più grave.

§.2. Le cose, che si concedono al Monaco per uso suo, siano date per Inventario sotto scritto al P. Generale, e se ne domandi conto a tempo di visita, ma i denari siano tenuti sempre nel deposito comune, e si spendano con diligenza dal Superiore, solo per onesti bisogni. E quelli, che non gl'assegnano al deposito sudetto siano puniti con la pena della colpa più grave. Come anco i Superiori se gli lasciano spendere per altri bisogni fuori di quelli del Monaco, che gli ha

assegnati. Avvertendo, che quando la proprietà passa tre giulj è peccato mortale, ed è caso riservato al P. Abate, e circa la proprietà s'osservi la forma prescritta nella Regola.

§.3. Si ordina, che per furto siano parimente carcerati quelli, che fraudano i Monasterj nella loro amministrazione maliziosamente sopra la quantità sudetta, e sempre si facci la restituzione del tolto, o in denaro, o in robba, o almeno con quello, che ordinariamente si conceda al Monaco per le sue necessità. Dopo che i sopradetti delinquenti saranno carcerati, si proceda contro di loro al castigo secondo la gravità del delitto nel modo detto nel Capitolo antecedente.

*Delle colpe incerte, e pene loro.*

#### C A P. X.

Perche possono occorrere alcune colpe, le quali non sono forsi comprese espressamente nelle presenti Costituzioni, e consequentemente nemeno le pene da darsi per simili colpe, però ordiniamo, che ciascun Superiore punischi i delinquenti secondo, che richiederà la qualità delle colpe, che possono occorrere con matura discrezione, ma però non presuma in modo alcuno commutare di propria autorità il giudizio, e il castigo delle colpe, che sono espresse in queste Costituzioni, percioche vogliamo, che siano osservate, ed inviolabilmente eseguite le penitenze, che sono ordinate contro i Delinquenti, se però il P. Generale non dispensasse ne casi a se commessi, o vero il Capitolo Generale nel modo già descritto, o che con processo di tempo sarà determinato in altra materia. Quando si trasgrediscono le Costituzioni in alcuna cosa, che non vi sia pena determinata, potrà il Superiore con il consiglio de' Padri più vecchi punire la trasgressione conforme alla gravità della colpa a proporzione di quelle, che sono espressamente dichiarate, inclinando più alla misericordia, massime verso quelli, che non sono soliti fare spesso errori, spogliandosi sempre d'ogni passione, ed interesse nel dar giudizio delle colpe incerte, dovendosi in ciò seguire il lume della buona coscienza, ed il desiderio di giovare caritativamente al fratello delinquente, e farlo emendare del suo errore, e non condurlo in disperazione con la troppa severità.

*Della Scomunica Generale.*

#### C A P. XI.

§.1. Essendo la Scomunica, come dicono i Saggi Canonici, medicinale, e non mortale; purchè quello, contro il quale vien fulminata non la dispregi; Determiniamo, ed ordiniamo, e fermamente vetiamo, che nessuno de' nostri Monaci ardisca di fare conventicole, congiure, ed accordi maliziosi contro il P. Generale, e contro lo stato, e mantenimento della Religione, altrimenti incorra nelle pene prescritte nella nostra Regola, nè meno commettere incendio, o uscirà dalla nostra Religione senza licenza *in scriptis* del P. Generale, o apostatare; E quelli, che contraverranno incorrano nella Scomunica *lata Sententia*. In oltre ordiniamo a tutti, e singoli dell'Ordine nostro, quali godano gradi di Superiorità, che tre volte l'anno, cioè

cioè la Domenica avanti la Natività di Nostro Signore, la Domenica delle Palme, e la Domenica precedente alla Pentecoste congregando il capitolo di tutti i Monaci di ciascun luogo, debbano denunciare pubblicamente scomunicati tutti li sopradetti incendiarii, ed Apostati, e quel Superiore, che in ciò sarà negligente digiuni una volta alla presenza della famiglia in pane, ed acqua. La forma di denunciare questa scomunica generale (così detta, perchè generalmente, e non particolarmente si scomunicano quelli, che cadono ne' sopra nominati delitti, quando però alcuno in particolare non ne sia convinto) potrà esser quella, che si ritrova nel nostro Archivio, cioè quando il Superiore sarà in Capitolo alla presenza di tutti, cioè otto giorni avanti alli giorni sopra determinati, citerà tutti, o presenti, o assenti, che anno interesse per la Domenica seguente a sentirsi dichiarare scomunicati, poi arrivati li giorni sudetti in scriptis brevemente inanzi tutto il Capitolo leggerà la sentenza in queste parole: *Anchoritate, qua fungimus, omnes, & singulos incendiarios, & Apostatas nostri Ordinis excommunicamus, & excommunicatos declaramus*. Se poi alcuno venisse convinto di questi delitti, sia anco sottoposto alle pene ordinate di sopra nelle presenti Costituzioni.

§.2. Quando occorresse, che alcun Monaco morisse proprietario, e cioè sia cosa manifesta, non gli sia data sepultura Ecclesiastica: vogliam' ancora, che il Superiore locale non possa così solennemente scomunicare i Monaci di sua famiglia senza licenza espressa del P. Generale: darli gli quando il bisogno lo richiederà, ma solo possa valerli della scomunica regolare, come è in uso nella nostra Congregazione. Si guardi però ogn'uno, che averà da scomunicare altri di non fulminare la sentenza della scomunica, o generale, o particolare, senza la canonica monizione, e senza scrittura, se vorrà fuggire la sospensione del proprio officio. E si come non si può fulminare la scomunica senza le condizioni sudette conformi a Saggi Canoni, così ancora s'intenda della sospensione, ed altre censure. E chi facesse altrimenti, oltre la suddetta sospensione *ab officio* incorra anco giusta il cap. 1. de Sent. excom. in 6. nella sospensione *ab ingressu Ecclesie* per un mese; e la nostra Costituzione vogliamo, che anco s'intenda per gl' Apostati passati, se doppo essere stati avvisati, o citati dal P. Generale non compariranno nel termine prefisso ritornando alla Religione, e sottomettendosi alla Costituzione se il P. Generale, o altro Superiore del nostro Ordine abusarà la scomunica Ecclesiastica, servendosene in cose di poco momento, o senza bisogno, o senza i debiti modi, oltre che si dichiarerà la censura fulminata esser male se non la rivoterà, doppo che ne sarà avvertito resti sospeso dall'officio fino al Capitolo Generale. Il che non s'intenda della scomunica Regolare, la quale altro non è, che una sospensione dal consorzio degli altri, dal coro, e mensa comune, che può usarsi da qualunque superiore, secondo che lo richiederà il bisogno per conservazione della disciplina Regolare.

### Alexander Octavus An.I. TERZA DISTINZIONE:

Dell' Elezione del P. Generale.	Cap.1.
Dell' officio, e potestà del P. Generale, e del Vicario Generale.	Cap.2.
Dell' officio di Procuratore Generale.	Cap.3.
Dell' officio dell' Abate.	Cap.4.
Dell' officio del Priore.	Cap.5.
Dell' officio del Zelatore.	Cap.6.
Dell' officio del Maestro di Novizj.	Cap.7.
Dell' officio del Bibliotecario.	Cap.8.
Dell' officio del Cellerario.	Cap.9.
Dell' officio del Camerlengo, e Depositario.	Cap.10.
Dell' officio del Foresterario.	Cap.11.
Dell' officio del Sagrestano.	Cap.12.
Dell' officio del Cantore.	Cap.13.
Dell' officio dell' Eddomadario del Coro.	Cap.14.
Dell' officio dell' Eddomadario della Messa.	Cap.15.
Dell' officio del Lettore della mensa.	Cap.16.
Dell' officio del Sottosagrestano.	Cap.17.
Dell' officio dell' Infermiere.	Cap.18.
Dell' officio del Portinaro.	Cap.19.
Dell' officio del Cuciniere.	Cap.20.
Della Sacra Comunione, e quando si debba ricevere.	Cap.21.

#### Dell' Elezione del P. Generale.

#### C A P. I.

§.1. Avvisati, che saranno i Monaci della nostra Congregazione del tempo da celebrarsi il Capitolo Generale per l' Elezione del nuovo Procuratore Generale, ed altre funzioni Capitolarie si congregaranno nel Monastero del sacro Eremo di Monte Fano, che riconosciamo per Capo della Congregazione, o in S. Benedetto di Fabriano ordinaria residenza del P. Generale, o in altro luogo quando occorresse per soddisfazione de' Popoli, o utile della Congregazione ad arbitrio del P. Generale, e PP. deputati sopra le Costituzioni, essendo tutti i Vocali congregati, dopo essersi cantata con l' assistenza di tutti in Cocolla la Messa dello Spirito Santo con Porazione della Vergine, e *pro Congregazione* invocando la grazia del medesimo Spirito Santo, intonando in Coro l' Inno *Veni creator Spiritus* &c. e processionalmente andando con divozione di cuore, e purità d'animo alla stanza del Capitolo, ivi giunti, e terminata Prima, seguirà, sedendo tutti il Sermone latino, e la lezione delle Bolle Apostoliche solite leggerli in somiglianti funzioni, indi si tenghi il modo dell' Elezione, come si prescrive dal S. Conc. di Trento Sess. 25. Cap. 6. de Regular. e si facci sempre per via di voti segreti.

§.2. Come si debba fare, ed approvar lo scrutinio, lo dichiara il Visitatore Apostolico, cioè, che a tale scrutinio intervenga il P. Generale, il Superiore del luogo dove si celebra il Capitolo, ed il più vecchio Superiore locale di quanti ne sono presenti, oltre al Presidente, Definitori, e Segretario del Capitolo, il quale dopo otto anni continui di sua carica averà l' abilità all' Abadia titolare. Ed acciò l' Elezione sia valida, e canonica, si dichiara, che vi debba concorrere la maggior parte de' Voti, cioè che l' Eletto abbia avuto due Voti sopra la metà quanti ne sono in Capitolo, ed in caso, che i Voti fossero in numero dispari s'intenda aver due Voti di più della metà quel-

quello, che per esempio di 41. ne avrà avuti 23. almeno, e così proporzionatamente; Se poi due Monaci fossero eletti con Voti eguali, sia tre volte fatta l' Elezione, e ritrovandosi sempre eguali allora di questi due sia tenuto, ed accettato da tutti per vero, e legitimo Generale quello, che sarà più antico di professione senz' aver riguardo ad altra preeminenza, o grado. E quello, che in tal caso sarà eletto, subito s'intenda confermato dalla Santa Sede Apostolica in vigore della Bolla di Papa Paolo III. concessa alla nostra Congregazione intorno alla dignità del Generalato.

§.3. Non si elegghi alcuno per Generale, che non sia Professo, e dopo la Professione abbia continuato almeno 20. anni nella Religione, Sacerdote di buona vita, e fama d'anni quaranta almeno, non proceffato di vizj gravi, ed enormi, che mai sia stato Apostata. Che sia stato, o Procuratore Generale, o Visitatore, o Abate di Governo, nè sia eletto, chi non è amatore della pace, fedele nell' amministrazione, prudente, e zelante delle cose dell' Ordine nostro tanto spirituali, come temporali, ornato di buona dottrina, intendente de' Sacri Canoni, e de' casi di coscienza, e finalmente, che non abbia alcun impedimento canonico contenuto ne' Sacri Canoni, o nelle Bolle de' Sommi Pontefici, ma sia eletta Persona di gravità, e qualità tale, quale dice il Padre S. Benedetto nella Regola Cap. 1. & 64., altrimenti sia indegna, e difettuosa l' Elezione, ed i Monaci sappiano, che faranno tenuti renderne strettissimo conto a Dio, sicome ancora si pecca gravemente, e si rende molto pericolosa l' Elezione quando si faccia con pratiche, e subornazioni, o con altro modo violento, che quando ciò si potesse provare manifestamente farebbe anco nulla.

§.4. Quando poi occorresse qualche grave difficoltà circa le cose predette, che non potesse facilmente determinarsi nella Religione, in tal caso si ricorra alla Sede Apostolica, o ad altri Superiori competenti assegnati dal Papa, se però non vi fosse il Protettore, al quale prima deve farsi ricorso per qualunque bisogno: ma per onore di Dio, e della nostra Congregazione, e per fuggire ogni scandalo procurino i nostri Monaci essere in tutto uniti, e concordi in ogni cosa, e principalmente in si grave Elezione, e mentre si fosse in tal dubbio, governi la Religione l' Abate dell' Eremo di Monte Fano, il quale cesarà d'ingerirsi subito che sarà dichiarata, e superata tal difficoltà. In somma gl' Elettori non avendo riguardo a carne, o a fangue, o all' utile proprio, ma solo al profitto spirituale dell' Anime, ed allo stato pacifico, e tranquillo della Religione, eleggeranno sempre uno del grembo del Capitolo, quale conosceranno esser più degno per bontà di vita, e di costumi, e di dottrina, e senza canonico impedimento, ed il Presidente formerà decreto dell' azione dichiarandola valida, e legitima, ed il Segretario del Capitolo registrerà per ordine tutti gl' atti Capitolarie nel libro de' Capitoli. Dopo dichiarata canonica l' Elezione i Cantori intoneranno il *Te Deum* &c. e trovandosi alla porta del Capitolo in ordine la Croce, con Cerofetarij processionalmente cantando andaranno in Chiesa ordinatamente rendendo grazie al Signore.

§.5. L' officio del Generalato non durerà in-

vita, come anticamente, ma solo un quadriennio, come dispone il Breve Apostolico ottenuto li 15. Gennaro 1683., dopo il quale non può il Generale esser confermato, ne eletto di nuovo se non passati due Governi seguenti. Se poi restasse vacante l' Offizio del Generalato, o per causa di morte, o di canonico impedimento, o per tralazione a gradi maggiori, o in qualunque altro modo, prima sia terminato il quadriennio s'oservi come segue.

#### Del Vicario Generale in caso di vacanza del Generalato.

§.6. In qualunque modo dunque segua la vacanza del Generalato, allora, e non prima l' Abate, o Presidente pro tempore del Sagro Eremo di Monte Fano, come Superiore del nostro primo Monastero s'intenda ipso Jure sostituito Vicario Generale di tutta la Congregazione con l' autorità, e prerogative competenti a medesimi Generali, quale dovrà durare per tutto il tempo del quadriennio, che mancava al Padre Generale vacato, come espressamente si dispone nel Breve Apostolico sotto li 14. Novembre 1685. ed acciò la Congregazione per tale vacanza venga sempre ben provvista di soggetto degno, ed idoneo, che possa rettamente governarla, (trovandosi di già abolita per giuste cause fin dall' anno 1636. la consuetudine di eleggere in ogni Capitolo il Vicario Generale, che anco, in vigore della presente Costituzione, dichiaro abolita). S'ordina, che in avvenire, tanto ne' Capitoli Generali, quanto nelle Diete, l' elezione dell' Abate del Sagro Eremo suddetto venghi sempre fatta con special riflessione, e l' eletto in tal forma non abbia prerogativa alcuna, se non quella, che gli compete come Abate di governo, o gli competesse per altro titolo, nè mai assuma titolo di Vicario Generale, se non in caso della suddetta vacanza. Solo vogliamo, che nelle pubbliche processioni, che si fanno in Fabriano abbia il luogo immediato, dopo l' Abate di S. Benedetto dello stesso luogo, ma non in altri luoghi, se parimente non gli compete per altro titolo, come anco si decretò nella Dieta del 1683. Si avverta dunque in tale Elezione di promover Persona, che per età, per merito, e per dottrina abbia tutte le doti, e requisiti, richiesti nell' Elezione del Padre Generale, potendo succedere il caso, che in tutto abbi a sostenere le sue veci, quale avvertenza s' abbi anco in caso, che debba sostituirsi Presidente, il quale per detto luogo doverà esser soggetto, che avanti sia stato di governo, e concorrano parimente in esso tutte le qualità richieste nell' elezione del Padre Generale. Ed in caso, che detto Abate succeda al governo della Congregazione, come sopra, dovrà per detto Monastero di Monte Fano sostituirsi Presidente fino a Capitolo, o Dieta con i requisiti, come sopra, ed esso P. Vicario Generale potrà far la residenza in Fabriano all' uso de' Generali.

§.7. Si concede però, in vigore della presente Costituzione, facoltà al P. Generale di poter sostituire con sua patente speciale, o il suddetto Abate di Monte Fano, o altro di governo con titolo di Vicario qualunque volta, che giudicará espediente, o per causa di visita, o d' allontanarsi per lungo tempo della Residenza, o per altra giusta ragione, acciò secondo l' occorrenze sempre vi sia